



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 24 APR. 2014 Protocollo N° 181708 Class: E920028 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D. Lgs. 193/2006. Vendita di medicinali veterinari. Chiarimenti.

P.E.C.

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Aziende Ulss del Veneto

E p.c. Ai Referenti per il Farmaco Veterinario delle Az.ULSS
del Veneto

Con nota prot. n. 123594 dell'11/3/2011, la scrivente struttura aveva dettato "linee di indirizzo" in merito alle modalità di autorizzazione al commercio all'ingrosso e vendita diretta da parte di titolari di esercenti attività di parafarmacie e/o petshop.

Tenuto conto che l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato il primo comma dell'art. 70 del D.Lgs. 193/2006 come segue:

"La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

Tenuto, altresì, conto che la L.R. n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto" ha abrogato la L.R. 13 agosto 2004, n. 15.

Tutto ciò premesso si ritiene che quanto indicato, nella succitata nota, sia ormai superato.

In relazione a quanto in oggetto ed alla luce delle nuove disposizioni normative si comunica, perciò, quanto segue.

La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari può essere effettuata, ex art. 70, comma 1 del D.Lgs. 193/2006:

- a) **in farmacia;**
- b) **negli esercizi commerciali** di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui, p.e., le **parafarmacie**.
Questi ultimi, a condizione di soddisfare i requisiti definiti dal D.M. del 19 ottobre 2012, possono commercializzare:

- *medicinali veterinari S.O.P.;*
- *medicinali assoggettati a ricetta medico veterinaria ad esclusione dei medicinali richiamati dall'articolo 45 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i. (farmaci cd. "stupefacenti");*
- *medicinali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 193/2006.*

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 - 3188 - Fax 041/2791330-1374

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

I c.d. "**pet shop**" possono vendere:

- *medicinali veterinari S.O.P.*
- *c.d. parafarmaci*, ma solo per specifiche categorie di animali e cioè: "*farmaci ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori*".

La vendita dei suddetti prodotti (farmaci S.O.P. e parafarmaci) può essere effettuata all'interno del medesimo locale dove si effettua l'attività di "pet shop", a condizione che avvenga in un'area definita e chiaramente separata, ben distinguibile dal cliente rispetto all'altra.

- c) **Titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso** di medicinali veterinari: le ditte autorizzate ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs 193/2006, possono chiedere l'autorizzazione anche alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 70 e segg. del medesimo D.Lgs. Nell'ambito della medesima struttura possono anche essere venduti accessori o mangimi per piccoli animali, a condizione che tale attività venga effettuata in un'area definita e chiaramente separata (sia dal punto di vista fisico che gestionale-amministrativo) all'interno dello stabilimento adibito a vendita all'ingrosso di farmaci veterinari.

Tanto è dovuto per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

dott. Giorgio Cester

MB/sm

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it